



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA
GIUDICE UNICO DI 1° GRADO

Il Giudice Monocratico Dr.ssa Federica Lipovscek

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale

Contro

IMPUTATO

N. 250 /18 REG.SENT.

N. 1032 /17 REG. GEN.

N. 2319/13 R.N.REATO

SENTENZA

In data 07/02/2018

Depositata in cancelleria il

30/04/2018

RICEVUTA DAL P.G. IL

**TRASMESSA COPIA PER
L'ESECUZIONE IL**

REG. CAMPIONE

N. _____

Redatta scheda il

Del reato p. e p. dall'art.648 c.p. perché, al fine di profitto, acquistava o comunque riceveva i documenti storici di seguito indicati, di provenienza delittuosa:

- Due lettere del 1986 inviate al Governatore di Pietracuta;
- H617 – Rep. Cisalpina En Tete Milano Gen Vignolle;
- H716 - Lombardia – Franchigia Mazzuolo/Bozzolo;
- 10041 Stato Pontificio – 4BAJ Bologna;
- H549 – Periodo Napoleonico Pref – Cremona/Milano;
- H562 – rep Cisalpina – Reggio Emilia En-Tete Anno VI;
- 1226 - Governo Pontificio Pref – Bazzano – 1836;
- 2522 - Trevi Delibera Comunale 1842;
- 4183 – Stato Pontificio, Pref. Grottammare / San benedetto 1845;
- 5161 – Stato Pontificio, Pref. Rocca di Spoleto 1818.
- H533 – Periodo Napoleonico Pref. Treviuso / Castelfranco;
- 1817 -- Stato Pontificio , Marche, pref. Ancona/Corinaldo 1822

In Lugo accertato nel Febbraio 2013

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Il P.M. chiede la condanna a 2 anni di reclusione e 1000,00 euro di multa.

I difensori si riportano alla memoria che depositano e chiedono assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in subordine non doversi procedere per prescrizione del reato.

FATTO E DIRITTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto datato 1.3.2017 [REDACTED] è stata citata a comparire dinanzi al Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, per l'udienza del 29.5.2017; alla data indicata il Giudice ha ammesso le prove richieste dalle parti ed ha rinviato al 31.10.2017, udienza nel corso della quale sono stati sentiti il M.llo [REDACTED] il Dott. [REDACTED] e [REDACTED]. Il procedimento è stato rinviato al 7.2.2018; con il consenso delle parti è stato acquisito il verbale d'interrogatorio reso dall'imputata. Dichiarata chiusa l'istruttoria, sulle conclusioni delle parti, il Giudice ha pronunciato la sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] è stata accusata della ricettazione di alcuni documenti di rilevanza storica, sottratti agli archivi di Stato di varie regioni.

Nel corso dell'istruttoria il M.llo Capo [REDACTED] ha raccontato che nel marzo dell'anno 2013 la soprintendenza archivistica della regione Marche (e successivamente quella della regione Emilia Romagna), segnalò al nucleo per la tutela del patrimonio che documenti di presumibile rilevanza storico-archivistica erano stati messi in vendita sul sito internet "www. ebay.it", dall'utente registrato come [REDACTED].

Le indagini eseguite portarono ad individuare l'utente corrispondente dell'user-name citato in [REDACTED] titolare di un'attività di commercio di materiale cartaceo collezionistico e filatelico. Fu conseguentemente disposta la perquisizione dell'abitazione dell'imputata con contestuale sequestro di parte dei documenti pubblicati ed offerti in vendita.

I documenti rinvenuti nella disponibilità dell'imputata furono oggetto di successive indagini volte ad appurare se gli stessi fossero o meno stati sottratti dagli archivi di Stato; gli esiti delle indagini possono essere riassunti nel modo che segue:

- *lettere del 1816 inviate al Governatore di Pietracuta*: in relazione a tali documenti il testimone ha evidenziato che la documentazione relativa alla comunità di Pietracuta andò in gran parte dispersa, sicché della stessa pervennero solo un registro e due volumi contenenti gli statuti della comunità del 1578 ed i verbali di

assemblee dal 1780 al 1792. Il testimone ha dunque escluso che tali documenti in questione fossero conservati presso gli archivi di Stato.

- *Repubblica Cisalpina En Tete Milano Gen Vignolle* (indicato al fine del sequestro come H617): il testimone riferisce che il documento risulta appartenere all'archivio dell'amministrazione centrale delle Alpi Apuane, come confermato dal direttore dell'archivio di Massa, Olga Raffo. Non risulta tuttavia nota la data di sottrazione del documento da detto archivio.
- *Lombardia, franchigia Mazzuolo Bossolo* (indicato ai fini del sequestro come H716): il teste evidenzia che non sono state rinvenute informazioni in ordine a tale documento;
- *Stato Pontificio – 4BAJ Bologna* (indicato come 10041 ai fini del sequestro): il teste evidenzia l'assenza d'informazioni circa il documento;
- *Periodo Napoleonico pref. – Cremona /Milano* (indicato come H549 ai fini del sequestro): in relazione a tale documento il testimone ha che lo stesso proviene dall'archivio di Stato di Milano, come dimostrato dalla numerazione progressiva e dalla mancanza dell'atto numerato con il n. 53 dal patrimonio documentario ivi raccolto.
- *Rep. Cisalpina – Reggio Emilia en Tete Anno VI* (indicato come H562 ai fini del sequestro): il testimone rappresenta di non avere informazioni in ordine al documento;
- *Governo Pontificio – Bazzano 1836* (indicato come 1226 ai fini del sequestro): il testimone evidenzia che dalla comunicazione dell'archivio comunale di Bazzano risulta che il documento fu trafugato e sottratto al carteggio amministrativo n.1836 B119.27 fasc. 1, protocollo 167. Il direttore dell'archivio di Stato (Dott.ssa Aurelia Casagrande) colloca la data di sottrazione negli anni 70.
- *Trevi delibera Comunale* (indicato come 2522 ai fini del sequestro): il documento in questione costituisce una copia di documento conservato presso l'archivio storico del comune di Trevi;
- *Stato pontificio Pref. Grottammare / San Benedetto* (indicato come 4183 ai fini del sequestro): l'archivio storico del comune di San Benedetto risulta istituito solamente nell'anno 2008 sicché il documento in questione non può essere stato sottratto da tale archivio.

- *Stato Pontificio Pref. Rocca di Spoleto 1818* (indicato ai fini del sequestro come 5161): trattasi della lettera inoltrata dal Capitano Zannarelli, comandante della Rocca, a Confalonieri di Spoleto. Dalle informazioni assunte la documentazione in esame risulta esser stata sottratta già agli inizi dell' 800.
- *Periodo napoleonico Pref. Treviso /Castelfranco* (indicato come H533 ai fini del sequestro): il testimone ha evidenziato che il documento non fa parte dell'archivio di Stato;
- *Stato Pontificio, marche, Pref. Ancona /Corinaldo 1822* (indicato come 1817 ai fini del sequestro): il testimone ha evidenziato che l'archivio di Stato del comune di Corinaldo contiene solamente documenti successivi al 1822.

Il M.llo Capo [REDACTED] ha altresì specificato che in relazione ai documenti rinvenuti nella disponibilità di [REDACTED] non risultano sperte denunce di furto o smarrimento.

Nel corso dell'istruttoria è stato sentito il consulente tecnico della difesa, Ing. [REDACTED] il quale ha spiegato che i documenti sequestrati all'imputata costituiscono c.d. "pre-filateliche" e cioè documenti circolati prima del 1850 (con la sola eccezione del doc. n. 10041) entrati nel mercato del collezionismo a seguito dell'art. 7 del R.D. L. 12.2.1930 conv. in L. 17.4.1930 n. 578. Stando a quanto sostenuto dal consulente i documenti in esame sarebbero privi di valenza storico/postale in quanto contenenti notizie banali, di modesto valore e facilmente reperibili sul mercato.

[REDACTED] ha quindi evidenziato che i documenti in esame provengono verosimilmente da c.d. "massimari di scarto" e cioè da materiale scartato dalle amministrazioni tra la metà dell'800 ed i primi del 900; sul punto il testimone ha specificato che all'atto dello scarto le amministrazioni non erano solite descrivere i documenti eliminati.

Nel corso del dibattimento è stato sentito [REDACTED] marito dell'odierna imputata, il quale ha dichiarato di essere un collezionista e di collaborare con la moglie nella ricerca e selezione del materiale da porre in vendita; in merito alle fonti di approvvigionamento il testimone ha spiegato di acquistare sia da privati che da case d'asta, ma di non essere in grado di specificare la provenienza degli atti per cui è processo considerato che gli acquisiti vengono solitamente effettuati a lotti (da 500, 2.000 o 10.000 pezzi) e che l'identificazione del lotto di provenienza di ciascun documento non è richiesta dalla legge. Il testimone ha, inoltre, aggiunto che i documenti posti in vendita sono di

scarso valore tanto che il prezzo stabilito per la vendita fu di poche decine di Euro (*“credo che i documenti oggetto di sequestro fossero legati a vendite on line, quindi i prezzi sono indicati lì, credo siano materiali che vadano dai 10 Euro ai 30 Euro al massimo...”*).

█ ha poi dichiarato di essersi sempre personalmente occupato dell'acquisto dei documenti e che █ si limitò ad inserire *on line* i prodotti da destinare alla vendita (*“io mi occupo degli acquisti, come dicevo prima, della classificazione e della determinazione del prezzo. Faccio le descrizioni. Mia moglie carica sul computer, mette le immagini e trascrive le cose che ho scritto io e mette il prezzo”*).

Il testimone, pur non essendo in grado di specificare la provenienza dei documenti per cui è processo, ha sostenuto di avere effettuato solamente acquisti di materiale di scarto e cioè di carte utilizzate per costituire documenti ufficiali, come tali coerenti con i massimari di scarto delle amministrazioni da lui stesso conosciuti sostenendo che i documenti sequestrati costituiscono materiale sdemanializzato (*“ho sempre acquistato le carte che sono occorse per costituire gli atti; questi acquisti che ho fatto sono sempre stati coerenti con i massimari di scarto”*).

Così brevemente ricostruiti i fatti deve addivenirsi all'assoluzione di █ dal reato a lei ascritto.

In via preliminare occorre precisare, come correttamente ribadito dall'ufficio legislativo del Ministero per i beni culturali (con circolare del 22.11.2012), che non tutti i documenti indirizzati a soggetti pubblici possono, per ciò solo, ritenersi beni demaniali.

Le prime disposizioni che sancirono la natura demaniale degli archivi e dei singoli documenti sono, invero, rappresentate dall'art. 822 c.c. e dall'art. 824 c.c.; detti materiali acquisirono quindi natura demaniale solamente a seguito dell'entrata in vigore del codice civile del 1942. E', dunque, possibile che i documenti in esame, per qualsiasi causa, non presenti negli archivi al momento dell'entrata in vigore del codice civile, siano stati oggetto di un acquisto a titolo originario, mediante usucapione, come tale pienamente legittimo.

Deve, inoltre, ritenersi possibile che i documenti per cui è processo costituiscano risultanze delle operazioni di scarto. Sul punto l'ufficio legislativo del Ministero ha chiarito che non esistono, né sono mai esistite, regole certe per procedere allo scarto di un documento; ne deriva *“l'impossibilità di presumere sulla base dei soli caratteri tipologici*

di un documento se lo stesso avrebbe dovuto o potuto essere scartato in occasione della formazione dell'archivio storico dell'istituzione cui era indirizzato oppure no". A ciò deve, infine, aggiungersi che allo scarto del documento non si accompagnò necessariamente la distruzione dell'atto medesimo; l'art. 69 del R.D. 2.10.1911 n. 1163 ha, infatti, stabilito che il materiale oggetto di scarto potesse essere ceduto in libero uso, mentre il R.D.L. 10.8.1928 n. 2034 contemplò la possibilità della cessione delle carte ritenute inutili alla Croce Rossa Italiana.

In conclusione appare possibile che le carte ed i documenti risalenti all'epoca del Regno d'Italia e agli Stati Italiani pre-unitari risultino oggetto di legittimo possesso da parte di privati in quanto dispersi e/o sottratti prima dell'entrata in vigore delle norme che ne stabilirono il carattere demaniale ovvero perché non inseriti negli archivi in quanto ritenuti irrilevanti o da essi scartati (ma non distrutti).

Le considerazioni che precedono possono essere validamente riferite anche ai documenti indicati con la numerazione H617, H716, 10041, H562, 2522, 4183, 5161, H533, 1817 ed alle lettere inviate dal Governatore di Pietracuta.

Dallo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale è, infatti, emerso che il documento H617, pur avendo fatto parte dell'archivio di Stato di Massa, fu da esso sottratto in epoca sconosciuta; deve conseguentemente ritenersi possibile che la sottrazione avvenne in data antecedente all'entrata in vigore del codice civile. Vi è, quindi, la possibilità che il documento sia stato oggetto di un legittimo acquisto da parte di un privato.

Una tale prospettiva viene a tradursi nella mancanza della provenienza delittuosa del bene, elemento costitutivo del reato di ricettazione.

Il requisito della provenienza delittuosa non appare con certezza configurabile neppure rispetto alle lettere del Governatore di Pietracuta ed ai documenti indicati con la numerazione H716, 1004, H562, considerato che dallo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale non è emersa alcuna informazione circa la provenienza, l'appartenenza e/o sottrazione degli stessi da un archivio di stato.

Per quanto concerne i documenti indicati come H533, 1817, 5161, 2522 e 4183 devono, invece, essere richiamate le dichiarazioni del testimone ██████████ in merito all'esito delle indagini espletate su tali atti; in particolare per quanto concerne il documento H533 il testimone ha evidenziato che l'archivio di stato di Treviso ha esplicitamente escluso la provenienza del documento dal proprio archivio.

Anche il Comune di Corinaldo ha escluso che il carteggio indicato con il numero 1817 sia parte dell'archivio comunale considerato che in quest'ultimo sono conservati solamente documenti successivi alla data dell'atto in questione.

Con riferimento al documento 5161 il testimone ha richiamato la comunicazione del Comune di Spoleto circa l'assenza dello stesso dall'archivio comunale fin dall'800; in relazione al documento 2522 è stata, invece, riportata la comunicazione del Comune di Trevi che attesta come l'atto sia stato scarto in ragione dell'esistenza di un'altra copia. Infine il Comune di San Benedetto del Tronto, in merito al documento 4183, ha rilevato che lo stesso non poteva essere stato sottratto dall'archivio essendo stato quest'ultimo costituito solamente nel marzo dell'anno 2008.

Sulla base degli elementi che precedono [REDACTED] deve quindi essere assolta dal reato di ricettazione, limitatamente ai documenti indicati con la numerazione H617, H716, 10041, H562, 2522, 4183, 5161, H533, 1817 ed alle lettere del Governatore di Pietracuta, per non essere stata raggiunta la prova certa della provenienza delittuosa di detti beni.

Risulta, viceversa, provata l'appartenenza agli archivi di stato dei documenti indicati con la numerazione H549 e 1226, come comunicato dagli archivi di Milano e Bazzano.

Ciò premesso occorre, tuttavia, osservare come non vi è prova del fatto che [REDACTED] fosse a conoscenza della natura demaniale di tali documenti e della conseguente loro provenienza delittuosa.

Il testimone [REDACTED] ha, infatti, specificato di essersi personalmente occupato dell'approvvigionamento del materiale (e quindi anche dei due documenti in questione) indicando di avere consultato i massimari di scarto dell'epoca e di avere concluso che tanto il documento indicato come H549 quanto quello 1226 erano stati oggetto di scarto perché utilizzati per la formazione di diversi documenti ufficiali.

Deve quindi ritenersi possibile che [REDACTED] abbia confidato nelle dichiarazioni di [REDACTED] circa la riconducibilità dei documenti al carteggio oggetto di scarto; né può assumersi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo eventuale considerato che, come correttamente indicato nella circolare del Ministero per i beni e le attività culturali, non esiste una regola certa per individuare il materiale oggetto di scarto.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve ritenersi possibile che l'imputata abbia ignorato la provenienza criminosa dei documenti H549 e 1226; [REDACTED] va

quindi assolta dal reato di ricettazione, limitatamente ai documenti H549 e 1226, perché il fatto non costituisce reato.

Il carico del ruolo impone di indicare in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

PQM

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

ASSOLVE

██████████ dal fatto a lei ascritto perché:
quanto ai documenti indicati con le seguenti numerazioni: H617, H716, 10041, H562, 2522, 4183, 5161, H533, 1817 ed alle lettere inviate dal Governatore di Pietracuta, il fatto non sussiste;
quanto ai documenti indicati con la seguente numerazione: H549, 1226, il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

In giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Ravenna 7.2.2018

Dep 30/6/18
Raced

Il Giudice
Dott.ssa Federica Lipovscek
